

Determinazione n. 158 di data 07.05.2018

Oggetto: AFFIDO INCARICO AL DOTT. GEOL. GERMANO LORENZI CON STUDIO A RIVA DEL GARDA (TN), IN VIALE TRENTO N. 30, (C.F. LRNGMN67R04H330F), DELLA REDAZIONE DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE A SUPPORTO DELLE PRATICHE IN SANATORIA PER LE OPERE ABUSIVE REALIZZATE SU UN PICCOLO MANUFATTO UBICATO SUL PASSO FRONTALE IN LOC. NOVA SITO SULLA P.FD. 2399 IN C.C. DAONE E PER LE OPERE ABUSIVE REALIZZATE PRESSO MALGA LENO PP.ED. 474/2, 475 E 476 E P.FD. 2306 IN C.C. DAONE E DEL PARERE IDROGEOLOGICO PER LO SCARICO DELLE ACQUE NERE DELLA MALGA LENO (CIG. Z26237544B).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Premesso che:

- la Frazione di Daone del Comune di Valdaone è proprietaria di un piccolo manufatto ubicato sul Passo Frontale in Loc. Nova sulla p.f.d. 2399 in C.C. Daone, da sempre utilizzato dal pastore, dai cacciatori e da eventuali avventori occasionali come ricovero di fortuna;
- la p.f.d. 2399 in C.C. Daone è inserita in AREA A BOSCO di cui all'art. 30 delle "Norme di Attuazione Daone" del Piano Regolatore Generale vigente e la stessa risulta assoggettata alla Legge 16.06.1927, n. 1766, con natura di terre di uso civico;
- l'Amministrazione Separata Usi Civici di Daone non è mai stata costituita e i beni vengono gestiti direttamente dal Comune di Valdaone (TN), con sede a Valdaone (TN) in Via Lunga n. 13;
- era intenzione dell'Amministrazione comunale procedere con la sistemazione del piccolo manufatto che versava in pessime condizioni strutturali, anche a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose degli anni scorsi;
- con determina dell'allora Funzionario Responsabile dell'ufficio tecnico comunale n. 191 dd. 20 luglio 2016, è stato incaricato il geom. Galizzi Gianbattista, con studio a Borgo Chiese (TN), in Loc. Cascina n. 140, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la direzione dei lavori delle opere di sistemazione del manufatto ad uso bivacco sito sul Passo Frontale in loc. Nova nel C.C. Daone, verso un importo già scontato pari a € 1.821,45.= a cui vanno aggiunti € 91,07.= per gli oneri previdenziali (Cassa Previdenza 5%) ed € 420,75.= per gli oneri fiscali (IVA al 22%), per complessivi € 2.333,27.= come risultante dal preventivo di parcella pervenuto al prot. comunale n. 5423 del 19 luglio 2016;
- in data 25 luglio 2016 al prot. comunale n. 5537, il geom. Galizzi Gianbattista, con studio a Borgo Chiese (TN), in Loc. Cascina n. 140, provvedeva a consegnare il progetto architettonico per il recupero del piccolo manufatto ubicato sul Passo Frontale in loc. Nova sito sulla p.f.d. 2399 in C.C. Daone;
- da un sopralluogo effettuato in data 28 settembre 2016, sulla p.f.d. 2399 in C.C. Daone, dal personale del Corpo di Polizia Locale della Valle del Chiese e dall'allora Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, è stato rinvenuto *"... Un nuovo capanno in legno massello delle dimensioni di 2,00x2,35x2,65 (altezza al colmo) con tetto a 2 falde e copertura in lamiera, collocato su travi in ferro e legno, il tutto appoggiato su di un piano in terra battuta, con tre lati chiusi e sul lato sud si trovano la porta per accedervi, chiusa con un catenaccio ma priva di serrature, ed una piccola finestra ..."*. Nel verbale di sopralluogo si legge inoltre: *"... La struttura è stata palesemente realizzata di recente ed è quasi ultimata, nonostante vi si trovino ancora attrezzi da lavoro e materiale per il completamento della stessa, quali assi, pannelli in plexiglas e ferramenta varia. All'interno della struttura sono state ricavati due ripiani ad uso brandina, e vi è depositata anche una vecchia stufa in metallo e vetro, tubi in metallo uso camino ed è stato realizzato anche un foro per l'uscita di detti tubi. Il Sig. Losa Luigi riferiva che, da quanto ricorda, il baito si trova praticamente sul sedime del vecchio ricovero, intorno infatti si trova accatastato, a pochissima distanza, il materiale proveniente dalla demolizione di quest'ultimo, in particolare tronchi, lamiere e la vecchia porta. Della struttura preesistente non si conosce l'epoca di realizzazione, ma della stessa sembra apparire traccia già sulle aerofotogrammetrie del 1994. La demolizione e ricostruzione, sarebbe avvenuta durante il 2016 da parte di ignoti senza autorizzazione, pur avendo il Comune di Valdaone, che dal 1.1.2015 sostituisce in seguito a fusione i precedenti comuni di Daone, Praso e Bersone, attivato l'iter per poter approvare il rifacimento del baito come progettato dal geom. Galizzi Gianbattista. Si fa presente che ad oggi il baito come progettato dal geom. Galizzi non è stato autorizzato..."*;
- con nota comunale prot. n. 5098 dd. 10 luglio 2017 è stato richiesto un parere scritto al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento in merito alla procedura che deve essere attivata per sanare le opere abusivamente realizzate;
- con nota prot. n. S013/2017/425532/18.2.5/FG dd. 02 agosto 2017, giunta al prot. comunale n. 5626 in data 02 agosto 2017, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento ha formalizzato il relativo parere;

- sulla base del parere formalizzato dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, con propria determina n. 344 dd. 18 dicembre 2017 è stato affidato al geom. Galizzi Gianbattista, con studio a Borgo Chiese (TN), in Loc. Cascina n. 140, l'incarico per la redazione della pratica di sanatoria per le opere abusive realizzate su un piccolo manufatto ubicato sul Passo Frontale in loc. Nova sito sulla p.f.d. 2399 in C.C. Daone, verso un importo già scontato pari a € 1.417,50.= a cui vanno aggiunti € 56,70.= per gli oneri previdenziali (Cassa Previdenza 4%) ed € 324,32.= per gli oneri fiscali (IVA al 22%), per complessivi € 1.798,52.= come risultante dal preventivo di parcella pervenuto al prot. comunale n. 9190 del 18 dicembre 2017;
- in data 27 marzo 2018 al prot. comunale n. 2338 il geom. Galizzi Gianbattista, con studio a Borgo Chiese (TN), in Loc. Cascina n. 140, ha consegnato la pratica di sanatoria per le opere abusive realizzate su un piccolo manufatto ubicato sul Passo Frontale in loc. Nova sito sulla p.f.d. 2399 in C.C. Daone;

ricordato che:

- la Frazione di Bersone del Comune di Valdaone è proprietaria di alcuni immobili posti in Val del Leno identificati dalle pp.ed. 474/2, 475 e 476 in C.C. Daone, attualmente a destinazione malga;
- l'area di pertinenza rappresentata dalla p.f.d. 2306 in C.C. Daone, sempre di proprietà della Frazione di Bersone del Comune di Valdaone, è inserita in parte in AREA A BOSCO ed in parte in AREA A PASCOLO di cui rispettivamente agli artt. 30 e 31 delle "Norme di Attuazione Daone";
- le pp.ed. 475 e 476 in C.C. Daone e la p.f.d. 2306 in C.C. Daone risultano assoggettate alla Legge 16.06.1927, n. 1766, con natura di terre di uso civico;
- l'Amministrazione Separata Usi Civici di Bersone non è mai stata costituita e i beni vengono gestiti direttamente dal Comune di Valdaone (TN), con sede a Valdaone (TN) in Via Lunga n. 13;
- con nota prot. n. 5810 dd. 13 agosto 2015 è stato richiesto al Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento un sopralluogo al fine di verificare se vi fossero le caratteristiche minime per chiedere alla commissione provinciale l'autorizzazione ad aprire un Rifugio Alpino in Valle del Leno, riconvertendo ed utilizzando le strutture dell'ex Malga Leno;
- con nota prot. n. S039/2016-58493 15.9.1, giunta al prot comunale n. 759 in data 05 febbraio 2016, il Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento ha comunicato che la Conferenza provinciale per le strutture alpinistiche ha esaminato la richiesta di qualifica a Rifugio Alpino del complesso denominato Malga Leno ed ha approvato la proposta preliminare di qualifica per l'immobile di Malga Leno a Rifugio Alpino previa sistemazione del locale cucina e del locale servizi per il personale (...);
- con determina dell'allora Funzionario Responsabile dell'ufficio tecnico comunale n. 162 dd. 24 giugno 2016, è stato affidato l'incarico al geom. Valter Ianes, con studio a Croviana (TN), in Via di Orsalè n. 26, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento e sistemazione del Rifugio Alpino Malga Leno nel Comune di Valdaone, verso un importo già scontato pari a € 7.799,38.= a cui vanno aggiunti € 389,97.= per gli oneri previdenziali (Cassa Previdenza 5%) ed € 1.801,66.= per gli oneri fiscali (IVA al 22%), per complessivi € 9.991,01.= come risultante dal preventivo di parcella pervenuto al prot. comunale n. 4558 del 21 giugno 2016;
- in seguito alla comunicazione del conferimento del suddetto incarico, il geom. Valter Ianes non ha mai provveduto ad accettare il mandato, nonostante i vari solleciti pertanto l'Amministrazione si è vista costretta a revocare lo stesso per disporre un nuovo affidamento;
- con delibera della Giunta comunale n. 219 del 20 dicembre 2016 è stato revocato l'incarico affidato con determina dell'allora Funzionario Responsabile dell'ufficio tecnico comunale n. 162 dd. 24 giugno 2016 al geom. Ianes Valter, con studio a Croviana (TN), in Via di Orsalè n. 26, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento e sistemazione del Rifugio Alpino Malga Leno nel Comune di Valdaone, incaricato l'ing. Sergio Bella, con studio a Comano Terme (TN), in Fraz. Villa n. 24/a, della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di sistemazione della Malga Leno come Rifugio Alpino in C.C. Daone con successiva direzione lavori, verso un importo già scontato pari a € 16.365,90.= a cui vanno aggiunti € 654,64.= per gli oneri previdenziali (Cassa Previdenza 4%) ed € 3.744,52.= per gli oneri fiscali (IVA al 22%), per complessivi € 20.765,06.= ed incaricato il dott. geol. Paolo Passardi, con Studio a Trento (TN) in Via Milano n. 58, per la redazione della perizia geologico-geotecnica di supporto al progetto per le opere di sistemazione della Malga Leno come Rifugio Alpino in C.C. Daone, verso un importo già scontato pari a € 2.400,00.= a cui vanno aggiunti € 48,00.= per gli oneri previdenziali (Cassa Previdenza 2%) ed € 538,56.= per gli oneri fiscali (IVA al 22%), per complessivi € 2.986,56.=;
- a seguito delle prime verifiche sugli immobili gli stessi risultavano non conformi rispetto al parere di conformità urbanistica n. 181/2005 e vista la difficoltà di reperire altra documentazione in merito ai lavori eseguiti dal Servizio Foresta e Fauna della Provincia Autonoma di Trento negli anni 2005-2009, con propria determina n. 119 dd. 09 maggio 2017, è stato affidato l'incarico all'ing. Sergio Bella, con studio a Comano Terme (TN), in Fraz. Villa n. 24/a, per la redazione della sanatoria edilizia del fabbricato di Malga Leno nel C.C. Daone, verso un importo già scontato pari a € 1.488,00.= a cui vanno aggiunti € 59,52.= per gli oneri previdenziali (Cassa Previdenza 4%) ed € 340,45.= per gli oneri fiscali (IVA al 22%), per complessivi € 1.887,97.= come risultante dal preventivo di parcella pervenuto al prot. comunale n. 2988 del 19 aprile 2017;

- in data 25 maggio 2017 al prot. comunale n. 3900, successivamente modificato ed integrato in data 20 luglio 2017 al prot. comunale n. 5356 ed in data 18 dicembre 2017 al prot. comunale n. 9199 l'ing. Sergio Bella, con studio a Comano Terme (TN), in Fraz. Villa n. 24/a, ha consegnato la pratica di sanatoria per le opere abusive realizzate presso Malga Leno pp.ed. 474/2, 475 e 476 e p.fd. 2306 in C.C. Daone;

dato atto che:

- per dar seguito alle pratiche di sanatoria è necessario ora predisporre, per ciascuna pratica, una specifica relazione geologico-geotecnica e per la Malga Leno anche comprensiva del parere idrogeologico per lo scarico delle acque nere, come previsto dalla vigente normativa in materia della Provincia Autonoma di Trento, di cui deve essere dato apposito incarico ad un tecnico qualificato;
- nel parere di conformità urbanistica n. 181/2005 relativo alla sistemazione e ripristino del nucleo di tre edifici pp.ed. 475 – 476 e 474/2 e delle pertinenze facenti parte del compendio a servizio della valle del Leno, era allegata anche la relativa relazione geologico – geotecnica di supporto al progetto, redatta dal dott. geol. Germano Lorenzi, con studio a Riva del Garda (TN), in Viale Trento n. 30 e datata ottobre 2002;
- il personale dell'Ente non è in possesso della professionalità necessaria e che, pertanto si rende opportuno procedere all'affidamento esterno dello stesso;

considerato che si è valutata l'opportunità di affidare al dott. geol. Germano Lorenzi, con studio a Riva del Garda (TN), in Viale Trento n. 30 (C.F. LRNGMN67R04H330F), l'incarico per la redazione dello studio geologico-geotecnico e del parere idrogeologico del complesso di Malga Leno, avendo già condotto nel 2002 uno specifico studio geologico - geotecnico, come sopra indicato, estendendolo anche alla zona del Passo Frontale;

visto il preventivo di parcella del dott. geol. Germano Lorenzi, con studio a Riva del Garda (TN), in Viale Trento n. 30 (C.F. LRNGMN67R04H330F), che per la redazione di quanto richiesto, espone un corrispettivo già scontato pari a € 1.405,72.= a cui vanno aggiunti € 28,11.= per gli oneri previdenziali (Cassa Previdenza 2%) ed € 315,44.= per gli oneri fiscali (IVA al 22%), per complessivi € 1.749,27.=, giunto al prot. comunale n. 1994 in data 14 marzo 2018;

visto che il dott. geol. Germano Lorenzi, con studio a Riva del Garda (TN), in Viale Trento n. 30, presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità e l'offerta formulata risulta essere congrua;

considerato che si può procedere all'affidamento diretto nel caso in cui il corrispettivo per le prestazioni oggetto di contratto, non eccede l'importo di Euro 46.000,00.= di cui all'art. 21, comma 4 della L.P. 23/1990 e ss.mm.;

dato atto che la spesa di cui al presente incarico pari a € 1.749,27.= trova disponibilità alla missione 01 programma 11 titolo 2 macroaggregato 02 – capitolo 9435 conto piano finanziario U.2.02.03.05.000 - del bilancio di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018;

vista la normativa vigente in materia di lavori pubblici ed in particolare la L.P. 10.09.1993, n. 26 e ss.mm. e il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - D.P.P. 11.05.2012, n. 9 - 84/Leg;

vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 - Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 dd. 12.01.2001, esecutiva, modificato con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: n. 19 di data 28.02.2002, n. 64 di data 23.12.2002, n. 8 di data 15.03.2004, n. 19 di data 25.06.2008, n. 44 di data 22.12.2009, n. 14 di data 21.04.2011, n. 57 di data 30.12.2013, n. 25 di data 27.08.2014, esecutive;

dato atto che il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 180 del già citato regolamento di attuazione;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto-Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 31/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2018-2019-2020 ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l'adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell'entrata e della spesa;

visto l'atto di nomina dei responsabili prot. n. 1741 dd. 05 marzo 2018, il decreto sindacale prot. n. 1746 dd. 05 marzo 2018 di individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi, nonché il decreto sindacale prot. n. 1745 dd. 05 marzo 2018 di delega delle funzioni ai responsabili dei servizi;

DETERMINA

1. **di affidare**, per quanto meglio espresso in premessa, per conto del Comune di Valdaone e delle Frazioni di Daone e di Bersone del Comune di Valdaone, al dott. geol. Germano Lorenzi, con studio a Riva del Garda (TN), in Viale Trento n. 30 (C.F. LRNGMN67R04H330F), iscritto all'Ordine dei Geologi della Provincia Autonoma di Trento al n. 145, l'incarico per la stesura delle relazioni geologiche e geotecniche a supporto delle pratiche in sanatoria per:
 - le opere abusive realizzate su un piccolo manufatto ubicato sul Passo Frontale in loc. Nova sito sulla p.fd. 2399 in C.C. Daone;



- le opere abusive realizzate presso Malga Leno pp.ed. 474/2, 475 e 476 e p.fd. 2306 in C.C. Daone;
e del parere idrogeologico per lo scarico delle acque nere della Malga Leno in C.C. Daone, secondo quanto indicato nel preventivo di parcella giunto al prot. comunale n. 1994 in data 14 marzo 2018, verso un importo già scontato di € 1.405,72.= a cui vanno aggiunti € 28,11.= per gli oneri previdenziali (Cassa Previdenza 2%) ed € 315,44.= per gli oneri fiscali (IVA al 22%), per complessivi € 1.749,27.=;
2. **di dare atto che** l'affidamento dell'incarico di cui al punto 1. della presente non pregiudica né limita l'esercizio del diritto di uso civico sulle pp.ed. 475 e 476 e pp.fd. 2306 e 2399 – C.C. Daone;
3. **di stipulare** il contratto in forma di scrittura privata con scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, alle principali condizioni di seguito riportate:
- a) il professionista si impegna a consegnare all'Amministrazione comunale le relazioni geologiche e geotecniche a supporto delle pratiche di sanatoria ed il parere idrogeologico per lo scarico delle acque nere per la Malga Leno entro 60 giorni dalla data di affidamento dell'incarico, in n. 3 copie in formato cartaceo ed una in formato digitale (pdf);
 - b) il termine per l'esecuzione dell'incarico di cui alla lettera a) decorre dalla data di ricevimento di copia della presente;
 - c) il professionista si impegna a rispettare il codice di comportamento adottato da questa amministrazione per i pubblici dipendenti;
 - d) qualora il professionista non rispetti il termine sopra previsto sarà applicata nei confronti del medesimo una penale pari all'1 per mille per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul saldo del compenso fino ad un massimo del 10% dell'importo; l'amministrazione potrà recedere nel caso previsto dall'articolo 2237 del codice civile;
 - e) il compenso pattuito è corrisposto dall'Amministrazione comunale al Tecnico dietro presentazione di fattura;
 - f) il termine per la liquidazione è pari a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo comunale e contestuale consegna al comune del D.U.R.C. od equivalente certificazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa etc., da richiedersi a cura del professionista presso la Cassa di previdenza ed assistenza cui è iscritto;
 - g) tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione delle seguenti modalità e condizioni di affidamento, sono possibilmente definite in via bonaria tra il Responsabile dell'Ufficio di merito ed il professionista. Nel caso di esito negativo dei tentativi di cui sopra, si ricorrerà all'autorità giudiziaria;
4. **di impegnare** la spesa complessiva di cui al punto 1, che ammonta a complessivi € 1.749,27.= (oneri previdenziali e fiscali inclusi) alla Missione 01 Programma 11 Titolo 2 Macroaggregato 02 – capitolo 9435 conto piano finanziario U.2.02.03.05.000 - del bilancio di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018;
5. **di dare atto che**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
6. **di dichiarare** la spesa esigibile nell'esercizio 2018;
7. **di dare atto che** il Tecnico contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ss.mm. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG. Z26237544B. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori;
8. **di dare atto che** la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (art. 32, comma 14, del D. Leg. vo 50/2016): è nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante PEC o strumenti analoghi negli Stati membri con l'accettazione della controparte da effettuarsi per sottoscrizione del medesimo provvedimento;
9. **di trasmettere** la presente determinazione al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di controllo e riscontro;
10. **di dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

(D.B.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ing. Walter Ferrazza

